

ALLEGATO I

**Malattie soggette a denuncia obbligatoria
ai sensi della direttiva 82/894/CEE, e successive modifiche:**

Afta epizootica
Peste bovina
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Febbre catarrale degli ovini
Malattia vescicolosa dei suini
Peste suina classica
Peste suina africana
Encefalomyelite suina da enterovirus (malattia di Teschen)
Influenza aviaria (peste aviaria)
Malattia di Newcastle
Peste equina africana
Stomatite vescicolosa
Peste dei piccoli ruminanti
Febbre della Valle del Rift
Dermatite nodulare contagiosa
Vaiolo degli ovicapri
Necrosi ematopoietica infettiva
Encefalopatia spongiforme bovina.

ALLEGATO II

A. Laboratorio nazionale di riferimento

CESME presso IZS Abruzzo e Molise
Via Campo Boario
I-64100 Teramo
Tel. (39) 0861 33 22 16
Fax (39) 0861 33 22 51
E mail: Cesme@IZS.it.

B. Funzioni del laboratorio nazionale per la febbre catarrale degli ovini

Il laboratorio nazionale per malattie è competente per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo esso:

- a) può fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;
- b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nel territorio nazionale;
- c) organizza periodicamente prove comparative;
- d) conserva isolati di virus della malattia provenienti da casi individuati nel territorio nazionale;
- e) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

A. Laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini

AFRC Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright
Woking
Surrey GU24 0NF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk.

B. Funzioni del laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini

Il laboratorio comunitario di riferimento per la malattia ha le seguenti funzioni:

- 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia negli Stati membri, in particolare mediante:
 - a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;
 - b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
 - c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della febbre catarrale degli ovini;
 - d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
 - e) la raccolta e la classificazione dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;
 - f) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattia mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizootologia della febbre catarrale degli ovini;
 - g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizootologia e di prevenzione della febbre catarrale degli ovini;
- 2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizootologici;
- 3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
- 4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della febbre catarrale degli ovini designato dall'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di febbre catarrale degli ovini.

Criteria minimi applicabili ai piani di intervento

I piani di intervento devono prevedere almeno:

- 1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;
- 2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;
- 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;
- 4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza, di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate da un'infestazione;
- 5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;
- 6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;
- 7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;
- 8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tale fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);
- 9) precisazioni relative al quantitativo di vaccini contro la malattia considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;
- 10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.